

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-854 del 21/02/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, AD USO IRRIGAZIONE CAMPI DA GOLF CORSO D'ACQUA: TORRENTE SAVENA COMUNE: MONZUNO TITOLARE: GOLF CLUB MOLINO DEL PERO CODICE PRATICA N. BOPPA1216
Proposta	n. PDET-AMB-2017-825 del 17/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, AD USO IRRIGAZIONE CAMPI DA GOLF

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SAVENA

COMUNE: MONZUNO

TITOLARE: GOLF CLUB MOLINO DEL PERO

CODICE PRATICA N. BOPPA1216

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di acque pubbliche:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del

DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

viste le istanze presentate dalla ditta GOLF CLUB MOLINO DEL PERO, C.F./P.IVA: 02078861206, con sede legale in

Via Molino del Pero, 323 del comune di Monzuno, nella persona del legale rappresentante pro tempore Filippini Gianluigi, assunte al Prot. n. 15666 del 2000 (pratica BOPPA1216, ex pratica n.416) ed al Prot. n. 4391 del 28/02/2001, con cui viene richiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Savena, ad uso irrigazione campi da golf, in comune di Monzuno, loc. Molino del Pero;

richiamata la determinazione dirigenziale n.2159 del 18/03/2002 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno (STB), con cui è stata rilasciata a Filippini Gianluigi l'autorizzazione provvisoria al prelievo richiesto, con validità fino alla conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata;

vista l'istanza assunta al Prot. n.110355 del 16/12/2005 con la quale la ditta autorizzata ha rinnovato l'interesse alla concessione richiesta;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n.10375 del 8/02/2005 (pratica BO05A004), come rinnovata nell'interesse con istanza Prot. n.110349 del 16/12/2005, con la quale la ditta autorizzata ha richiesto la concessione semplificata di derivazione di acque pubbliche superficiali dal Rio Rimavoro, sempre nella stessa località e per le stesse finalità delle domande già presentate, come ulteriore fonte di approvvigionamento idrico;

considerato che, con lettera Prot. n. 213155 del 11/09/2012, l'ex STB ha comunicato alla ditta richiedente di accorpate ed istruire tutte le istanze presentate nell'ambito di un unico procedimento di concessione (BOPPA1216) di derivazione da due fonti di acqua pubblica superficiale, ad uso irrigazione campo da golf, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del RR 41/2001, richiedendo le necessarie integrazioni documentali;

viste le integrazioni assunte al Prot. n.245256 del 08/10/2013 ed al Prot. n.774989 del 21/10/2015, dalle quali si evince che la ditta autorizzata richiede il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Torrente Savena con una portata massima di 17 l/s e dal Rio Maoro (ex Rimavoro) con una portata massima di 2 l/s, mediante tubazioni a gravità poste su terreno demaniale antistante, rispettivamente, i terreni identificati al NCT del comune di Monzuno al Foglio 42, mappali 247 e 243, per l'irrigazione, da maggio a ottobre, di un campo da golf di circa 40 ettari di estensione, di cui 16 strettamente irrigui;

dato atto che con Determinazione n. 3781 del 30/03/2015 dell'ex STB è stata riconosciuta alla ditta richiedente la concessione di occupazione di area demaniale per il mantenimento di un parallelismo di 20 metri inerente le opere

di presa lungo la sponda sinistra del T. Savena, antistante i terreni identificati al NCT del comune di Monzuno al Foglio 42 mappale 247;

considerato che l'istanza, sulla base delle integrazioni presentate, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

dato atto che:

- a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 314 del 02/12/2015, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

considerato, inoltre, che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/215, il prelievo avviene lungo la sponda sinistra del corpo idrico superficiale "torrente Savena" nel tratto denominato 062002000000 3 ER, con stato ecologico buono, in assenza di condizioni di stress quantitativo;

- in analogia con quanto previsto nella Direttiva "valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), l'impatto della derivazione richiesta è lieve, fermo restando l'obbligo di rispettare il Deflusso Minimo Vitale (DMV);

- ai sensi dell'allegato D della DGR 2067/15, il valore di riferimento medio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) previsto per il torrente Savena è di 170 l/s per il periodo estivo da maggio a settembre e di 260 l/s per il periodo invernale da ottobre ad aprile;

preso atto dei pareri:

- **dell'Autorità di Bacino del Reno**, acquisito agli atti in data 31/12/2015 con il n.895125, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 152/2006, espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. di non assentire il prelievo dal Rio Maoro, in considerazione delle limitate portate durante il periodo estivo ed in assenza di elementi conoscitivi atti a valutare

il valore di DMV necessario ad assicurare la tutela del corpo idrico;

2. di assentire il prelievo dal T. Savena nel solo periodo da maggio ad ottobre, con rimozione della parte terminale delle pompe di prelievo nel restante periodo;

3. di garantire sempre un efficace sistema di scarico del troppo pieno dai due laghetti di accumulo affinché la risorsa in eccesso sia direttamente restituita al T. Savena e non venga dispersa nel terreno;

4. di installare strumento di misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivata/restituita;

- **dell'Ente Città Metropolitana di Bologna**, acquisito agli atti in data 07/12/2015 con il Prot. n.863065, ed espresso in senso favorevole;

dato atto che:

- ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/90 così come coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte della Legge n.15/05, con nota Prot. n. 35392 del 25/01/2016 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di prelievo dal Rio Maoro;

- nei termini previsti del sopra richiamato art. 10 bis, la ditta istante non ha provveduto a trasmettere osservazioni in merito alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

verificato che sono state trasmesse le attestazioni di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria di € 154,94 per la domanda di concessione di derivazione dal torrente Savena e di € 83,00 per quella di derivazione dal Rio Maoro;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, si possa procedere al rilascio della concessione richiesta di derivazione dal T. Savena, alle condizioni indicate nel disciplinare allegato al presente atto, e al diniego della concessione di derivazione richiesta dal Rio Maoro;

considerato che, ai fini del calcolo del canone, l'uso della risorsa di irrigazione di un campo da golf è assimilabile a quello di "pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive etc." ai sensi dell'art. 152, comma 1,

lettera d) della L.R. n. 3/1999, come precisato dalle D.G.R. di aggiornamento dei canoni citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle **spese di istruttoria**, stabilite in € 154,94= per la domanda presentata nel 2000 ed in € 83,00= per quella presentata nel 2005, per un importo totale di € 237,94=;

- dei canoni di concessione 2001-2012 per il prelievo esercitato dal T. Savena per un importo di € 1708,95; dei canoni di concessione 2005-2012 per il prelievo esercitato dal Rio Maoro per un importo di € 1172,00; dei canoni di concessione 2013-2015 per il prelievo esercitato da entrambe le fonti per un importo di € 476,00, come unica concessione richiesta; del canone di concessione 2016 per un importo di € 161,00 per il prelievo concesso solo dal T. Savena, cui corrisponde un importo totale dovuto di € 3517,95;

- del deposito cauzionale pari ad € 250,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta GOLF CLUB MOLINO DEL PERO, C.F./P.IVA: 02078861206, con sede legale in Via Molino del Pero, 323 del comune di Monzuno, **la concessione a derivare acqua pubblica superficiale** dal Torrente Savena, lungo la sponda sinistra antistante i terreni identificati al NCT del comune di Monzuno al Foglio 42 mappale 247, alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con una **portata massima** di 17 l/s per un **volume annuo massimo** di 52128 mc, ad uso irrigazione campo da golf;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con

apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2026**, ai sensi della DGR n. 787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di **revocare** l'autorizzazione provvisoria al prelievo di acqua pubblica superficiale dal torrente Savena rilasciata al concessionario, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Filippini Gianluigi, con la determinazione n.2159 del 18/03/2002;

4) di **denegare** il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Rio Maoro richiesto dal concessionario con istanza assunta agli atti al Prot. n.10375 del 8/02/2005, come rinnovata nell'interesse con istanza Prot. n.110349 del 16/12/2005 (pratica B005A004), per il parere negativo, vincolante, espresso dall'Autorità di Bacino Reno;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 161,16= per **l'anno 2017**, da versarsi anticipatamente al ritiro del presente atto;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- **trasmettere alla Struttura SAC-ARPAE di Bologna** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di dare atto che la **cauzione**, quantificata in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n. 2/2015, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto;

9) di dare atto che il Concessionario, a riconoscimento dei diritti derivanti dall'Autorizzazione provvisoria rilasciata con la determinazione n.2159 del 18/03/2002 e dalla domanda di concessione semplificata Prot. n.10375 del 8/02/2005 e per i diritti derivanti dalla presente concessione, **ha corrisposto i canoni 2001-2015 ed il canone 2016**, per un importo totale dovuto di € 3517,95;

10) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla Ditta GOLF CLUB MOLINO DEL PERO, C.F./P.IVA: 02078861206, con sede legale in Via Molino del Pero, 323 del comune di Monzuno.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) la derivazione si effettua dal Torrente Savena, lungo la sponda sinistra, nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:683000 Y:904610, antistante i terreni identificati al NCT del comune di Monzuno al Foglio 42 mappale 247, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) l'opera di presa è costituita da una tubazione in pvc di diametro pari a 300 mm, fissata all'interno della spalla laterale sx. di una traversa fluviale, con imbocco regolato da paratoia manovrabile a mano. La base dell'imbocco è rilevata di 8 cm rispetto al fondo della adiacente sezione di deflusso di magra della traversa;

C) la derivazione si attiva a gravità soltanto nel caso in cui lo spessore della lama d'acqua transitante in alveo è superiore a 8 cm, cui corrisponde una portata di deflusso del torrente di circa 185 l/s superiore al valore di riferimento medio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) previsto per il torrente Savena di 170 l/s per il periodo da maggio a settembre. La paratoia è, inoltre, abbassata sull'imbocco in modo da consentire l'ingresso di una altezza d'acqua non superiore a 5 cm dalla sua base, cui corrisponde una portata di derivazione massima di 17 l/s ed una corrispondente portata di deflusso in alveo di circa 383 l/s superiore al valore di riferimento medio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) previsto per il torrente Savena di 260 l/s per il periodo da ottobre ad aprile;

D) le acque derivate dalla tubazione sono addotte in un pozzetto, poco a valle, ricavato sempre all'interno della spalla laterale della traversa. Il pozzetto è dotato di troppo pieno con scarico diretto in torrente. All'interno del pozzetto sono inserite due elettropompe regolate alla portata massima di esercizio rispettivamente di 4,2 e 7,5 l/s. Le acque prelevate dalle pompe sono addotte in due laghi di accumulo da dove sono rilanciate per gli utilizzi. Nel pozzetto confluisce anche lo scarico di troppo pieno dei laghi;

C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di 17 l/s per un volume annuo massimo di 52128 mc, da maggio ad ottobre compresi;

D) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di un campo da golf. Tale uso è assimilabile a quello di "pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive etc." ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera d) della L.R. n. 3/1999, come precisato dalle D.G.R. di aggiornamento dei canoni citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni

il concessionario dovrà:

- impedire l'ingresso dell'acqua nella tubazione di derivazione mediante abbassamento completo della paratoia di regolazione, per tutto il periodo di sospensione dei prelievi eventualmente ordinato dalle Autorità competenti per il mantenimento del DMV, come definito nell'allegato D della DGR 2067/15;

- rimuovere la parte terminale delle pompe di prelievo nel pozzetto di accumulo nel periodo di interdizione da novembre ad aprile;

- installare sulla tubazione di mandata delle pompe sommerse nel pozzetto idoneo e tarato dispositivo di misura dei volumi derivati e inviare entro il mese di marzo di ogni anno all'Autorità di Bacino del Reno e per conoscenza a questo Servizio i dati rilevati ogni mese nel corso dell'anno precedente;

- garantire sempre un efficace sistema di scarico di troppo pieno dei due laghetti di accumulo affinché la risorsa in eccesso sia veicolata al T. Savena e non venga dispersa nel terreno;

- predisporre sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3,

art. 95 del DLGS 152/06.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del R.R. 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il

ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da

parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Filippini Gianluigi, titolare della Ditta GOLF CLUB MOLINO DEL PERO, C.F./P.IVA: 02078861206, con sede legale in Via Molino del Pero, 323 del comune di Monzuno, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato del concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.